



Hochschule Kempten  
University of Applied Sciences

## Contratto di formazione professionale per il primo / secondo semestre accademico di pratica

Per l'attuazione del suddetto semestre accademico di pratica nel corso di studi bachelor, diploma universitario, <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
- in seguito denominato *corso di studi* -

dell'Università di Kempten - in seguito denominata *Università* -

la ditta / l'autorità competente / l'istituzione<sup>1</sup> - in seguito chiamati *luogo di formazione professionale* -

nome:

\_\_\_\_\_

indirizzo / CAP e città:

\_\_\_\_\_

indirizzo e-mail:

\_\_\_\_\_

e lo studente / la studentessa<sup>1</sup> - in seguito denominato/-a *studente / studentessa* -

nome, nato/-a il: \_\_\_\_\_

residente in: \_\_\_\_\_

tel. / indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

stipulano il seguente **contratto di formazione professionale**.

### § 1 Condizioni generali

(1) Un semestre accademico di pratica <sup>1</sup> è considerato parte integrante dello studio e viene regolato ma contemporaneamente stabilito nel contenuto e curato dall'Università, inoltre la sua realizzazione è elaborata in concomitanza dei corsi di lezione. Di regola tale semestre si compie in un'impresa o

altra istituzione di prassi professionale che sia al di fuori dell'università. Il tirocinio di base preparatorio non può essere effettuato parallelamente al periodo delle lezioni.

<sup>1</sup> Cancellare la voce non concernente.

(2) Durante il semestre accademico di pratica <sup>1</sup> gli studenti restano iscritti all'università con tutti i diritti e i doveri da ciò risultanti.

(3) Per il semestre accademico di pratica <sup>1</sup> valgono sia le disposizioni emanate dal Ministero Bavarese della Pubblica Istruzione sia quelle dell'università nelle loro rispettive stesure. In particolare:

1. il regolamento degli esami di laurea generale per le Fachhochschule in Baviera (RaPO) del 17 ottobre 2001;
2. le disposizioni sull'effettuazione del semestre accademico di pratica nelle Fachhochschule Kempten del 20 ottobre 2007;
3. l'ordinamento degli studi così come il regolamento degli esami per il corso di studi dell'università e il progetto di formazione emanato dalla facoltà universitaria.

## § 2 Obblighi dei contraenti

(1) I luoghi di formazione professionale si impegnano a:

1. assistere e formare professionalmente lo studente/la studentessa <sup>1</sup> nel periodo

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (= \_\_\_\_\_ settimane) per il  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (= \_\_\_\_\_ settimane) per il  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (= \_\_\_\_\_ settimane) per il

semestre accademico di pratica <sup>1</sup> del corso di studi come risulta dal programma di formazione e dalle ulteriori disposizioni riportate nel § 1; lo studente/la studentessa <sup>1</sup> dovrà acquisire esperienze professionali nei seguenti reparti aziendali / ambiti lavorativi:

- 
2. permettere allo studente/ alla studentessa <sup>1</sup> la partecipazione alle lezioni concernenti il tirocinio e agli esami;
  3. controllare la relazione redatta dallo studente / dalla studentessa <sup>1</sup>, rilasciare tempestivamente un attestato che includa il risultato della formazione a seconda dei rispettivi requisiti richiesti, così come il periodo di pratica professionale assolto e le eventuali assenze;
  4. nominare un operatore / un'operatrice responsabile <sup>1</sup> della formazione.

(2) Lo studente / La studentessa <sup>1</sup> si impegna a :

1. rispettare le possibilità di formazione offertegli e osservare a questo riguardo gli orari di addestramento giornalieri conformi al consueto orario lavorativo del luogo di formazione;
2. svolgere in modo accurato i compiti affidatigli nel quadro del programma di formazione;
3. adempiere alle disposizioni del luogo di formazione professionale e a quelle dell'operatore responsabile da questi nominato;
4. osservare sia l'ordinamento valido per il luogo di formazione, in particolare l'ordinamento lavorativo e la normativa per la prevenzione degli infortuni, sia le norme sul segreto professionale;
5. redigere una relazione tempestiva a seconda delle deliberazioni dell'università dalla quale risultino visibilmente il contenuto e l'andamento del tirocinio;

6. segnalare repentinamente al luogo di formazione la propria assenza.

### **§ 3 Costi e diritti di retribuzione**

- (1) Questo contratto non dà diritto al luogo di formazione professionale a chiedere un risarcimento di costi che possano scaturire dal suo adempimento. Ciò non ha efficacia nel caso di sinistri che rientrino nell'eventuale assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (verso terzi) dello studente secondo il paragrafo 7, comma 2.
- (2) Lo studente / La studentessa<sup>1</sup> riceve una retribuzione mensile di \_\_\_\_\_ euro.

<sup>1</sup> Cancellare la voce non concernente.

### **§ 4 Operatore / Operatrice responsabile<sup>1</sup> della formazione**

Il luogo di formazione nomina il signor /la signora<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(Nome, designazione di professione, telefono, e-mail)

in qualità di operatore / operatrice responsabile<sup>1</sup> della formazione dello studente / della studentessa<sup>1</sup>. L'operatore / L'operatrice responsabile<sup>1</sup> della formazione<sup>1</sup> ha nel contempo una funzione intermediaria tra lo studente / la studentessa<sup>1</sup> e l'università per tutte le questioni riguardanti tale rapporto contrattuale.

### **§ 5 Ferie / Interruzione della formazione professionale**

- (1) Durante la durata del contratto lo studente / la studentessa<sup>1</sup> non ha diritto a ferie .
- (2) Eventuali interruzioni devono essere recuperate. Nel caso in cui non venga pregiudicato l'obiettivo del semestre di formazione si è dispensati dal ricupero di assenze, ma solo se lo studente / la studentessa<sup>1</sup> non ne sia responsabile e durante il menzionato semestre le suddette non superino in totale i cinque giorni lavorativi. Le assenze devono essere recuperate se sono un numero maggiore di cinque giorni lavorativi. Si è esonerati dal ricupero di assenze qualora si debba partecipare ad un'esercitazione militare che non vada oltre i dieci giorni lavorativi. Lo studente / la studentessa<sup>1</sup> deve dimostrare di non essere responsabile di tali interruzioni.

### **§ 6 Scioglimento del contratto**

- (1) Il contratto di formazione può essere sciolto anticipatamente tramite dichiarazione scritta unilaterale nei confronti dell'altro contraente solo dopo un consulto con l'università:
1. a causa di un grave motivo - in tal caso senza preavviso - oppure
  2. per rinuncia o cambiamento dell'obiettivo di formazione - in tal caso con un preavviso di due settimane.
- (2) L'università deve essere informata immediatamente per iscritto da colui che rescinde il contratto.

### **§ 7 Copertura assicurativa**

- (1) Durante il semestre accademico di pratica lo studente / la studentessa<sup>1</sup> è assicurato/-a sul territorio nazionale in virtù della legge contro gli infortuni (paragrafo 2, comma 1, n.1 del VII tomo del codice della legge sociale - SBG VII). In caso di sinistro il luogo di formazione invia anche all'università una copia della denuncia di infortunio.
- (2) Su richiesta del luogo di formazione lo studente / la studentessa<sup>1</sup> è tenuto/-a a stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conforme alla durata e al contenuto del contratto di formazione<sup>2</sup>.
- (3) Se il semestre accademico di tirocinio viene svolto all'estero lo studente / la studentessa<sup>1</sup> deve provvedere personalmente a stipulare una polizza assicurativa che copra sufficientemente da rischi di responsabilità civile verso terzi, da infortuni e malattie.

### **§ 8 Validità del contratto**

Il contratto in questione è valido solo dopo previa autorizzazione dell'università. Lo studente / la studentessa<sup>1</sup> sono tenuti a richiedere tale autorizzazione.

### **§ 9 Stesura del contratto**

Il seguente contratto viene redatto e firmato in triplice copia. Ognuna delle parti contraenti ne riceve una copia. Lo studente / la studentessa<sup>1</sup> fa pervenire immediatamente le tre copie sottoscritte all'università.

<sup>1</sup> Cancellare la voce non concernente.

<sup>2</sup> Decade nel caso in cui l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi sia coperta da un'assicurazione collettiva stipulata dal luogo di formazione.

### **§ 10 Accordi ulteriori**

---

---

Luogo, data: \_\_\_\_\_ Luogo, data: \_\_\_\_\_

Luogo di formazione:

Studente Studentessa<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

L'università autorizza lo svolgimento del tirocinio presso il suddetto luogo di formazione solo dopo il superamento degli esami richiesti.

Il tirocinio di base preparatorio ha una durata di \_\_\_\_\_ settimane.

Data, firma dell'operatore / dell'operatrice responsabile<sup>1</sup> della formazione:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cancellare la voce non concernente.

<sup>3</sup> In questo spazio si possono stipulare accordi sul rimborso di particolari spese (per esempio il premio dell'assicurazione di responsabilità civile, spese di viaggio).